REGOLAMENTO (CEE) N. 3788/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 314/88 recante modalità d'applicazione del regime dei contratti di ammasso per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 [2], in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 314/88 della Commissione [3] ha stabilito le modalità di applicazione di questo regime dei contratti di ammasso;

considerando che data l'esperienza acquisita è opportuno prevedere condizioni più flessibili per la conclusione dei contratti di ammasso, ai fini di un'attivazione più rapida dei provvedimenti in questione; che sembra anche opportuno adeguare maggiormente questo regime alla situazione specifica di ogni Stato membro produttore;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 314/88;

considerando le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 314/88 è sostituito dal testo seguente:

« Se i prezzi alla produzione sui principali mercati di uno o più Stati membri produttori sono prossimi al prezzo d'intervento vigente nello o negli Stati membri di cui si tratta per un periodo di almeno quindici giorni in ordine ad una o diverse qualità d'olio d'oliva ammissibili all'intervento e rischiano, date le disponibilità di tale prodotto, di scendere al di sotto del prezzo d'intervento, si può decidere di autorizzare la conclusione di contratti di ammasso, per le qualità interessate nella campagna di commercializzazione in corso nello e negli Stati membri di cui si tratta ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.
[3] GU n. L 31 del 3. 2. 1988, pag. 16.